
MAGLIFICIO FERDINANDA DI FIORIN & TOMASIN S.R.L.**CODICE ETICO E DI CONDOTTA****1. INTRODUZIONE.****1.1. Premessa.**

Maglificio Ferdinanda di Fiorin & Tomasin S.r.l. (d'ora innanzi anche la "Società" o "Maglificio Ferdinanda") a seguito della partnership instaurata con il gruppo LVMH ha aggiornato il proprio Codice Etico e di Condotta.

Con il presente documento Maglificio Ferdinanda S.r.l. individua, pertanto, un insieme di regole, prassi e principi comuni, anche in materia di standard di lavoro e responsabilità sociale, salvaguardia dell'ambiente, etica e integrità aziendale.

Maglificio Ferdinanda mira a che i valori ed i principi di comportamento contenuti nel presente documento e che caratterizzano la propria attività ed i propri rapporti verso tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale, ispirino e guidino i comportamenti dei suoi dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, per il buon funzionamento, l'affidabilità e l'immagine di Maglificio Ferdinanda.

1.2. Ambito di applicazione e destinatari.

I valori e i principi di comportamento enunciati dal presente Codice sono vincolanti per: (i) il management e i dipendenti della Società; (ii) coloro i quali operano su mandato e/o per conto della Società. I Destinatari del Codice sono tenuti ad agire rispettando i valori ivi enunciati e a adeguare le proprie azioni ai principi di comportamento ivi definiti. A tal fine il Codice deve essere diffuso internamente ed esternamente secondo quanto *infra* previsto. Inoltre, la Società si impegna ad adoperarsi affinché i clienti, i fornitori e tutti i soggetti esterni che entrano in relazione con la Società adottino comportamenti ispirati alle medesime norme di condotta.

1.3. Principali riferimenti normativi.

Il presente documento si ispira alle principali linee guida a livello nazionale e internazionale in tema di diritti umani, di responsabilità sociale d'impresa e di governo societario quali:

- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite;
- la Convenzione sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite;
- la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne delle Nazioni Unite;
- i principi sanciti dalle Nazioni Unite nel "Global Compact", il quale incoraggia le aziende ad adottare politiche sostenibili e rispettose della responsabilità sociale d'impresa e a rendere pubblici i risultati delle azioni intraprese;
- i principi di emancipazione femminile delle Nazioni Unite;
- le principali convenzioni dell'agenzia dell'ONU denominata "OIL" (Organizzazione Internazionale dei Lavoratori) la quale detta norme internazionali in tema di lavoro;

- le Linee guida dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) per le imprese multinazionali le quali dettano gli standard per una condotta d'impresa responsabile nel contesto globale;
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;
- la Carta dei Valori d'Impresa dell'Istituto Europeo per il Bilancio Sociale, che stimola le aziende a dimostrare analiticamente le ragioni per cui sostiene determinati costi diversi dalla sua attività principale.

2. CARTA ETICA.

2.1. Missione.

La missione di Maglificio Ferdinanda S.r.l. è incentrata su una crescita progressiva e sostenibile del proprio *core business* ispirata ai valori che l'hanno condotta negli anni.

2.2 Valori.

Tutti coloro che concorrono a realizzare la missione della Società senza distinzioni o eccezioni e nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità sono tenuti a conformare le proprie azioni e i propri comportamenti ai valori di seguito enunciati, nella consapevolezza che il loro rispetto costituisce riferimento essenziale del proprio agire per conto di Maglificio Ferdinanda S.r.l.:

2.2.1 Equità e rispetto della persona

La Società ritiene quali propri principi fondanti la salvaguardia della dignità, della libertà e dell'uguaglianza degli esseri umani, la tutela del lavoro e delle libertà sindacali, la promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e il rispetto e la tutela dell'ambiente.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. si impegna ad assicurare al proprio interno il rispetto dell'integrità fisica e culturale di ogni persona e ripudia qualsiasi forma di discriminazione e di modalità di lavoro non rispettosa delle vigenti normative (es. lavoro minorile). Altresì, a rispettare e in quanto possibile valorizzare le differenze di genere, età, etnia, religione, appartenenza politica, lingua o diversa abilità. I rapporti tra le persone all'interno della propria organizzazione aziendale devono essere sempre improntati a criteri di totale lealtà, mutua collaborazione e reciproco rispetto.

2.2.2 Qualità e professionalità

Maglificio Ferdinanda S.r.l. si propone di operare a tutti i livelli nel rispetto dei più elevati standard di qualità al fine di soddisfare le esigenze dei suoi clienti. Per tale motivo promuove la massima professionalità delle proprie risorse umane che devono operare con impegno e dedizione e svolgere diligentemente le attività di competenza nell'interesse della Società e dei suoi "stakeholder". Tutti i componenti dell'organizzazione aziendale sono tenuti ad agire con questo obiettivo e nel rispetto del presente Codice e di tutte le normative vigenti in materia applicabili.

2.3.3 Onestà, integrità, correttezza e trasparenza

Maglificio Ferdinanda S.r.l. considera l'onestà, l'integrità morale, la correttezza e la trasparenza valori imprescindibili nello svolgimento della propria missione ed indispensabili per preservare e accrescere la propria reputazione presso i propri "stakeholder" e il mercato in cui opera. Tutte le attività effettuate in nome

e per conto della Società devono essere altresì condotte in ossequio ai principi generali di lealtà e buona fede.

2.2.4 Ambiente e sostenibilità

Maglificio Ferdinanda S.r.l. nel suo operato si assume piena responsabilità delle decisioni assunte dal management aziendale e delle azioni intraprese dai componenti della propria organizzazione facendosi carico dell'eventuale impatto derivante dallo svolgimento della propria attività generato sull'ambiente e sulle comunità circostanti ai suoi stabilimenti. In quest'ottica, la Società aderisce con piena convinzione ai principi ispiratori della tutela dell'ambiente con politiche e comportamenti virtuosi a beneficio della collettività e delle generazioni future.

2.2.5 Efficacia, efficienza ed economicità della gestione

Maglificio Ferdinanda S.r.l. si impegna a svolgere la propria attività di impresa in modo efficace ponendosi come obiettivi l'efficienza e l'economicità di gestione. In questo contesto la Società si adopera a soddisfare le esigenze dei propri clienti impegnandosi ad effettuare un utilizzo trasparente delle risorse a sua disposizione.

3. STANDARD DI LAVORO E RESPONSABILITA' SOCIALE. .

Maglificio Ferdinanda S.r.l. si impegna nella sua condotta, ad una responsabilità sociale esemplare.

3.1 Divieto del lavoro minorile.

Il lavoro di bambini al di sotto dei 16 anni è severamente vietato. In paesi nei quali le leggi locali stabiliscono un'età maggiore per il lavoro minorile o un'età per il completamento dell'istruzione obbligatoria superiore ai 16 anni, si applica l'età maggiore. I lavoratori minori di 18 anni non devono svolgere alcuno straordinario o lavoro rischioso, né effettuare turni di notte. Maglificio Ferdinanda S.r.l. può servirsi di programmi di apprendistato sul posto di lavoro, legali, leciti e adeguatamente gestiti, quali i tirocini per studenti.

3.2 Divieto del lavoro forzato e di tratta di esseri umani.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. non tollera alcuna forma di lavoro ingiusto o illegale nella sua azienda e nella sua filiera, come il lavoro forzato o la tratta di esseri umani. È severamente vietata qualsiasi forma di lavoro forzato, schiavitù, servitù o traffico di esseri umani, nonché il sequestro di documenti di identità o la negazione di permessi di lavoro, la richiesta ai lavoratori di un deposito di cauzione o l'utilizzo di qualunque altro vincolo. Tutti i lavoratori hanno il diritto di accettare o lasciare l'impiego liberamente. L'azienda rispetta la libertà di circolazione dei lavoratori. Maglificio Ferdinanda S.r.l. non può chiedere ai dipendenti di lavorare per saldare un debito contratto con gli stessi o con un terzo.

3.3 Divieto del lavoro illegale, clandestino e non dichiarato.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. si attiene a tutte le norme applicabili per impedire il lavoro illegale, clandestino e non dichiarato.

3.4 Divieto di molestia e abuso.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. tratta i propri dipendenti e collaboratori con rispetto e dignità. L'azienda dovrà evitare e proibire qualsiasi comportamento e pratica che implichi una qualunque forma di punizione corporale, molestia fisica, sessuale, verbale o psichica, o ogni tipo di abuso.

3.5 Alcool, droga e fumo.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. dichiara il suo impegno contro il possesso, la distribuzione e l'uso di droga, di alcool e altre sostanze stupefacenti. Maglificio Ferdinanda S.r.l. tratta i problemi di droga e alcool in conformità con le vigenti norme leggi e provvede, al contempo, ad aggiornarsi sulle policy stabilite per tali fattispecie. È inoltre vietato fumare nei luoghi di lavoro e viene apposta l'idonea segnaletica all'interno dei singoli uffici. L'uso, il possesso, la distribuzione o la vendita di alcool e di droghe nei luoghi di lavoro è strettamente proibito e costituisce motivo per un'adeguata azione disciplinare fino a provvedimenti di natura espulsiva. Durante l'attività lavorativa è assolutamente proibita l'assunzione di bevande alcoliche, droghe o sostanze consimili; inoltre, coerentemente, il personale e i collaboratori esterni devono evitare l'assunzione di bevande alcoliche, droghe o sostanze simili anche al di fuori del periodo lavorativo, qualora gli effetti ad esse conseguenti possano perdurare durante la successiva prestazione lavorativa. Maglificio Ferdinanda S.r.l. può svolgere senza preavviso controlli sull'esistenza nei propri locali di droghe o alcol e richiedere l'allontanamento immediato dal luogo di lavoro del personale che si trovi in situazioni tali da costituire un rischio in relazione a quanto evidenziato nel presente articolo 3.5.

3.6 Divieto di discriminazione.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. osserva un trattamento equo e corretto di tutti i dipendenti. Non potrà porre in essere alcuna forma di discriminazione – in particolare in materia di retribuzione, assunzione, accesso alla formazione, promozione, tutela della maternità e licenziamento- basata su sesso, razza o origine etnica, religione, età, disabilità, orientamento sessuale, affiliazione politica, appartenenza sindacale, nazionalità, identità di genere, discendenza o estrazione sociale.

3.7 Salari e benefici equi.

L'azienda deve pagare salari perlomeno precisi, in valuta legale, in tempi ragionevoli e su base regolare, non inferiore alla mensilità. Deve corrispondere ai dipendenti le ore di straordinario alla tariffa legale e soddisfare tutti i requisiti di legge in materia di benefici per i lavoratori. I salari devono essere sufficienti a soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e a fornire un reddito disponibile. Le trattenute sul salario non devono essere usate come misure disciplinari. L'azienda deve comunicare a tutti i dipendenti la struttura retributiva e i periodi di paga. Maglificio Ferdinanda S.r.l. garantisce che tutti i dipendenti ricevano i benefici previsti dalla legge applicabile o in contratti collettivi applicabili, accordi aziendali e altri accordi negoziati individuali o collettivi applicabili.

3.8 Orario di lavoro.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. si attiene a tutte le leggi e i regolamenti locali applicabili in merito agli orari di lavoro, che non devono in nessun caso eccedere il limite massimo stabilito dagli standard riconosciuti a livello internazionale, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro. L'azienda non può imporre un numero eccessivo di ore di straordinario. Il numero totale di ore di lavoro settimanali, compreso lo straordinario, non può superare i limiti di legge. I dipendenti hanno diritto ad almeno un numero minimo di giorni di riposo, stabilito dalle leggi applicabili, e devono disporre quantomeno di un giorno di riposo su un periodo di sette giorni.

3.9 Libertà di associazione.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. rispetta e riconosce il diritto dei lavoratori di negoziare collettivamente e di creare o aderire a organizzazioni sindacali di lavoro scelta, senza alcuna sanzione, discriminazione o molestia.

Ove applicabile, deve fornire ai rappresentanti dei lavoratori i mezzi appropriati per esercitare i propri diritti. Sono vietate l'intimidazione, le minacce e le pratiche discriminatorie contro i rappresentanti dei lavoratori.

3.10 Garanzia di salute e sicurezza.

In linea con la Politica di salute e sicurezza, Maglificio Ferdinanda offre ai propri lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre, al fine di evitare incidenti, lesioni corporali o esposizioni pericolose, che possano essere causati, correlati o risultanti dal loro lavoro, anche quando vengono impiegate attrezzature o prodotti chimici, o durante le trasferte di lavoro. L'azienda è tenuta a stabilire procedure ed erogare formazione al fine di individuare, evitare e ridurre quanto più possibile qualsiasi pericolo che rappresenti un rischio per la salute, l'igiene e la sicurezza del personale. L'azienda è tenuta come minimo, a rispettare tutte le normative e le leggi locali e internazionali applicabili a tal proposito. Le istruzioni in materia di salute e sicurezza devono essere introdotte e diffusamente comunicate. L'ottemperanza da parte dei lavoratori deve essere valutata regolarmente. I dipendenti devono essere dotati di un'attrezzatura di protezione adeguata alle loro attività.

3.11 Protezione delle comunità locali.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. si impegna ad esercitare un'influenza positiva sulle società e sulle regioni in cui opera, a prevenire qualsiasi danno alle comunità locali. Laddove lavori con delle comunità autonome, l'azienda deve cercare un consenso libero, preventivo e informato (FPIC) e garantire la loro capacità in materia di diritti umani, come definito dalla Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni.

4. CONFORMITA' E PRESTAZIONI AMBIENTALI.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. ha stabilito una strategia ambientale e adotta misure concrete per proteggere nell'ambito di un programma specifico, che include la cooperazione con i suoi Fornitori, per garantire l'applicazione delle migliori pratiche nella totalità della filiera.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. si aspetta che i suoi dipendenti, Collaboratori e i suoi Fornitori condividano questo impegno. Maglificio Ferdinanda S.r.l. incoraggia i Fornitori a intraprendere iniziative volte a ridurre l'impatto della loro attività, specialmente attraverso l'utilizzo di tecnologie green, e a condividere, ove necessario, i dati ambientali con la società Maglificio Ferdinanda con la quale intrattengono un rapporto commerciale.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. si impegna a rispettare le leggi, i regolamenti e gli standard professionali ambientali applicabili a livello locale e internazionale e ad attuare le misure seguenti:

4.1. Attività (siti, produzione, etc.).

- applicazione di un sistema di gestione ambientale;
- miglioramenti nelle prestazioni ambientali del suo sito e delle sue risorse di produzione;
- corretta gestione dei rifiuti, eliminazione dell'inquinamento dell'aria, delle acque reflue e del suolo (comprese le falde acquifere), riduzione delle emissioni di gas serra, con particolare attenzione all'utilizzo di energie rinnovabili, alla riduzione di consumi idrici ed energetici;
- garantire che i lavoratori le cui attività abbiano un impatto diretto sull'ambiente siano formati e qualificati, e che dispongano delle risorse necessarie per svolgere efficacemente il loro lavoro in considerazione di tali impegni ambientali.

4.2. Materie prime, componenti e prodotti.

- miglioramenti continui delle prestazioni ambientali nell'intero ciclo di vita dei prodotti di Maglificio Ferdinanda S.r.l. e richieste anche ai Fornitori di condividere con la società Maglificio Ferdinanda srl con cui intrattengono un rapporto commerciale, le opzioni più responsabili (materiali certificati, riciclati, ottenuti attraverso pratiche di agricoltura rigenerativa, etc.), quando ragionevolmente disponibili. I prodotti finiti o semilavorati recanti marchi registrati, diritti di progettazione o altri beni di proprietà intellettuale appartenenti ai Clienti che non siano stati ordinati o che siano stati rifiutati devono essere gestiti secondo le istruzioni del referente di pertinenza all'interno del Cliente e allo stesso modo per i Fornitori di Maglificio Ferdinanda S.r.l. verso quest'ultima;
- garantire una gestione chimica sicura e la conformità chimica di prodotti e materie prime alle normative nazionali e internazionali applicabili e ai migliori standard professionali, inclusi i regolamenti REACH;
- preservare la biodiversità e a garantire la conformità agli standard e alle normative ambientali internazionali di pertinenza;
- garantire la tracciabilità, la condivisione delle informazioni sull'origine delle materie prime e la conformità delle materie prime e delle sostanze utilizzate;
- attuate nella filiera le norme volta a rispettare il benessere degli animali e l'adempimento dei requisiti definiti nella Carta delle materie prime di origine animale.

5. REQUISITI DI ETICA E INTEGRITA' AZIENDALE.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. osserva un'integrità nello svolgimento delle sue attività aziendali. L'azienda agisce nel pieno rispetto delle leggi e delle norme locali, nazionali e internazionali applicabili nello svolgimento delle loro attività in particolare negli ambiti seguenti: divieto di corruzione e riciclaggio di denaro, rispetto della concorrenza prevenzione di insider trading e protezione dei dati personali.

5.1. Divieto di ogni forma di corruzione.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. non tollera corruzione e traffico di influenze illecite. L'Azienda adotta misure appropriate per prevenire, rilevare e punire ogni forma di corruzione o traffico di influenze illecite, direttamente o indirettamente, nell'ambito della sua attività. Ciò include il divieto dei cosiddetti pagamenti di agevolazione o di altri benefici offerti a funzionari pubblici per azioni ordinarie non discrezionali.

5.2 Omaggi e inviti.

Omaggi o inviti possono essere considerati espressioni di cortesia accettabili nel contesto di un buon rapporto commerciale, purché di portata e valore limitati, offerti pubblicamente e in maniera trasparente, consentiti dalle leggi e dalle norme applicabili, usuali nel luogo in cui vengono donati, offerti per dimostrare stima o gratitudine e senza aspettarsi che vengano ricambiati.

In alcuni casi, queste pratiche possono essere soggette a regolamenti anticorruzione o ad altri requisiti legali. Pertanto, è fondamentale che i dipendenti, i Collaboratori e i Fornitori si impegnino a rispettare le norme e i regolamenti applicabili nell'ambito del loro rapporto con qualsiasi membro di Maglificio Ferdinanda S.r.l. e Fornitori o Collaborati dello stesso.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. ripudia ogni tipo di promessa, offerta, pagamento o accettazione, in via diretta o indiretta di denaro o altre utilità da parte di terzi e di componenti dell'organizzazione aziendale finalizzate ad ottenere o mantenere o assicurarsi un ingiusto vantaggio in relazione alle attività della Società o ai rapporti intercorsi con la Pubblica Amministrazione. I destinatari del presente Codice si impegnano a non offrire o accettare omaggi e/o regalie che possano essere interpretati come eccedenti alle normali pratiche di cortesia commerciale. I componenti dell'organizzazione aziendale che dovessero ricevere regalie od utilità di altro tipo al di fuori di quelle di modico valore ed accettabili nell'ambito di una prassi di ordinaria cortesia commerciale, devono darne tempestiva informazione ai propri superiori responsabili, i quali decideranno la conseguente condotta da tenere in merito.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare atti di corruzione, concussione, frodi, truffe e altre condotte illecite che configurino reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001. Qualora la Società utilizzi un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione o i concessionari di pubblici servizi, si dovrà prevedere che tali soggetti accettino per iscritto tutte le regole del presente Codice.

È severamente vietato presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici, nazionali o internazionali, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

5.3 Prevenzione dei conflitti di interesse.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. si impegna e richiede ai suoi dipendenti, Collaboratori e Fornitori di impegnarsi a compiere ogni sforzo per prevenire il verificarsi di situazioni che creino un conflitto di interessi effettivo, percepito o potenziale nell'ambito del loro rapporto commerciale con qualsiasi membro di Maglificio Ferdinanda S.r.l.

5.4 Divieto di riciclaggio di denaro.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. si impegna, e richiede lo stesso ai propri dipendenti, Collaboratori e Fornitori, di adottare tutte le misure adeguate a evitare che le loro attività vengano utilizzate come strumenti per il riciclaggio di denaro.

5.5. Rispetto della concorrenza.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. si impegna ad adottare tutte le misure appropriate per prevenire abusi di posizione dominante, pratiche concordate o accordi illeciti tra concorrenti, come la determinazione di prezzi o fasce di prezzo (fissazione dei prezzi), le ripartizioni del mercato o boicottaggi che limitano la produzione di determinati prodotti.

5.6 Riservatezza.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. si impegna e richiede lo stesso impegno ai propri dipendenti, Collaboratori e Fornitori, ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza di segreti professionali e di altre informazioni non pubbliche ricevute nel corso del loro rapporto di lavoro e commerciale con Maglificio Ferdinanda S.r.l.

5.7 Protezione dei dati personali.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. adotta tutte le misure appropriate per confermarsi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. si impegna, nel rispetto della normativa vigente applicabile, a:

- proteggere le informazioni relative a componenti della propria organizzazione e di terzi generate all'interno della Società o acquisite nello svolgimento della propria attività, evitandone ogni uso improprio;
- trattare i dati personali nel rispetto delle leggi vigenti, dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati;
- conservare i dati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo scopo dell'avvenuta raccolta, rispettando i previsti termini di legge;
- adottare idonee misure di sicurezza per le banche dati presenti al suo interno al fine di evitare rischi di distruzione e di perdita dati, di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

5.8 Autorità doganali e di sicurezza.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. rispetta le leggi e le norme doganali applicabili, comprese quelle relative alle importazioni e al divieto di trasbordo di merci nel paese importatore.

5.9 Restrizioni commerciali e sanzioni internazionali.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. rispetta le restrizioni commerciali e le sanzioni economiche e finanziarie internazionali applicabili, tenendo conto di eventuali modifiche a tali misure, nonché tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di controlli sulle esportazioni e sulle importazioni.

5.10 Protezione dei beni.

Dipendenti, Collaboratori e Fornitori sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per preservare le risorse e i beni delle società nella fattispecie l'immagine dell'azienda Maglificio Ferdinanda S.r.l..

5.11 Dichiarazioni pubbliche.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. si impegna e richiede la stessa diligenza ai suoi Dipendenti, Collaboratori e Fornitori di essere estremamente attenti alle loro dichiarazioni pubbliche, in particolare su internet e sui social media; garantendo che nessuna di tali dichiarazioni sia attribuita a Maglificio Ferdinanda S.r.l. o ai loro azionisti, direttori, funzionari o dipendenti e che siano coerenti con l'impegno dell'azienda sia alla riservatezza che al rispetto dei segreti professionali.

5.12 Trasparenza delle informazioni.

I Dipendenti, Collaboratori e Fornitori sono tenuti a presentare informazioni chiare e accurate in merito ai metodi e alle risorse utilizzati, ai siti di produzione e alle caratteristiche dei prodotti o dei servizi offerti, nonché ad evitare di rilasciare affermazioni fuorvianti.

6. PROCEDURA DI RECLAMO

6.1 Procedura di reclamo.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. stabilisce iter o procedure tramite le quali i dipendenti e gli stakeholder possano effettuare segnalazioni senza temere ritorsioni o ripercussioni negative.

6.2 Procedura segnalazione whistleblowing Maglificio Ferdinanda S.r.l.

I Dipendenti e gli stakeholder che vengono a conoscenza di violazioni (o rischi di violazione) del Codice di Condotta, delle linee guida, dei principi e delle politiche Maglificio Ferdinanda Srl e/o delle leggi e dei regolamenti applicabili sono invitati a segnalarlo al proprio referente aziendale. Oltre a questo canale di segnalazione di aspetti etici o di altra natura, i Dipendenti e gli stakeholder hanno accesso alla Segnalazione Whistleblowing D.LGS 24/2023 che prevede una procedura di segnalazione anonima attraverso Raccomandata per segnalare in buona fede le violazioni (o rischi di violazione) ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Una segnalazione di potenziale cattiva condotta effettuata in buona fede non avrà ripercussioni sul rapporto del Dipendente o stakeholder con il Maglificio Ferdinanda S.r.l.

7. CONTROLLO E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. assicura la presenza di sistemi di gestione, politiche, procedure e piani di formazione adeguati ed efficaci, per garantire che il presente Codice sia rispettato costantemente.

7.1 Controllo.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. si riserva il diritto di verificare che tutti, compresi dipendenti, Collaboratori e Fornitori si attengano ai principi sanciti dal presente Codice. Tali controlli saranno effettuati dalla detta società o da terzi debitamente autorizzati. Qualsiasi controllo o ispezione sarà correlato al rapporto di lavoro o commerciale tra la società Maglificio Ferdinanda S.r.l. e i dipendenti, Collaboratori e Fornitori. Qualora un Dipendente, Collaboratore o Fornitore sia soggetto a specifici obblighi professionali ai sensi della legge applicabile, ogni controllo o ispezione sarà effettuato tenendo conto di tali doveri. Dipendenti, Collaboratori e Fornitori devono impegnarsi a migliorare o a correggere qualunque mancanza venga identificata in fase di controllo. La società Maglificio Ferdinanda S.r.l. può supportare i dipendenti, Collaboratori e Fornitori nell'attuazione e nell'applicazione delle migliori pratiche al fine di risolvere problemi di non conformità.

Inoltre qualora un Collaboratore o Fornitore non osservi il presente Codice, la società Maglificio Ferdinanda S.r.l. che intrattienga con esso una relazione commerciale si riserva il diritto di richiedere la correzione delle violazioni, sospendere gli acquisti, rifiutare la consegna relativa a qualsiasi ordine di acquisto e restituire qualunque merce del Fornitore, fino a quando le non conformità non siano state rettificate. Maglificio Ferdinanda S.r.l. potrà terminare il rapporto commerciale con il Fornitore, oltre a esercitare qualsiasi altro diritto, azione o richiesta di risarcimento ad essa accordati.

7.2 Accesso alle informazioni.

I Dipendenti, Collaboratori e Fornitori devono presentare qualsiasi documentazione o informazione di supporto richiesta che attesti la piena osservanza del presente Codice.

8. DIPENDENTI

Maglificio Ferdinanda S.r.l. si impegna a trattare tutti i propri dipendenti con rispetto e di consentire a tutti i dipendenti di esprimere le proprie capacità lavorative in base alle proprie capacità personali.

8.2 Molestie/discriminazione

Nell'ambito della legislazione applicabile, la politica di Maglificio Ferdinanda S.r.l. proibisce qualsivoglia discriminazione, molestia ("mobbing") o intimidazione in base alla razza, al colore e al credo (fede religiosa), sesso, età, origine nazionale, cittadinanza, orientamento sessuale oppure disabilità fisica.

8.3 Salute, sicurezza e tutela ambientale

Maglificio Ferdinanda Srl si impegna per garantire un ambiente di lavoro sicuro, salutare e produttivo. Ci si attende che ogni dipendente svolga il proprio lavoro in maniera sicura e che riporti prontamente eventuali situazioni che rappresentino un pericolo per la salute, la sicurezza o l'ambiente.

9. ATTUAZIONE, CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA

9.1 Diffusione e aggiornamento del Codice Etico e di Condotta

Il Codice Etico e di Condotta nella presente versione entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ogni componente dell'organizzazione aziendale è tenuto a conoscere i principi ispiratori e i contenuti attuativi del presente documento, nonché le procedure di riferimento che regolano le funzioni esercitate e le conseguenti responsabilità relative al ruolo ricoperto in azienda. Per favorire ciò la Società s'impegna a diffondere e garantire la conoscenza del Codice Etico e di Condotta e dei suoi successivi aggiornamenti attraverso apposite attività di comunicazione, informazione e formazione al proprio interno e all'esterno.

Il presente documento è pubblicato e a disposizione dei componenti dell'organizzazione aziendale e degli esterni sui canali informativi aziendali a cui hanno accesso tutti i dipendenti della Società.

Altresì, Maglificio Ferdinanda S.r.l. si impegna ad aggiornare i contenuti del Codice, qualora esigenze dettate dal variare del contesto, dalle normative di riferimento o dalla politica societaria lo rendano necessario. La revisione del Codice deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione aziendale.

9.2 Strutture di riferimento e vigilanza sull'applicazione del Codice Etico e di Condotta

L'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.lgs. 231/2001, assume il ruolo di "Garante del rispetto e della corretta attuazione" di quanto enunciato nel presente documento.

A tal fine, l'OdV s'impegna a:

- a. promuovere l'attuazione del Codice e l'emanazione dei sistemi di gestione e delle procedure implementate ai fini della sua attuazione;
- b. riferire e proporre eventuali iniziative utili per una maggiore diffusione e conoscenza del Codice all'interno dell'organizzazione aziendale, anche al fine di evitare l'eventuale ripetersi delle violazioni accertate;
- c. esaminare le segnalazioni pervenute attraverso i canali posti in essere dalla Società, di possibili violazioni del Codice, promuovendo le verifiche più opportune;
- d. intervenire in caso di segnalazioni di possibili violazioni del Codice con le modalità previste dal suo Statuto e dal suo Regolamento;
- e. intervenire nei casi di segnalazioni di possibili violazioni del Codice ritenute non debitamente affrontate o di eventuali ritorsioni subite dal/i segnalante/i;

- f. comunicare agli organi societari competenti i risultati delle verifiche ritenute rilevanti e meritevoli di intervento da parte della Società per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

9.3 Segnalazione di possibili violazioni del Codice Etico e di Condotta

Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza, quali la segnalazione di presunta violazione e/o la richiesta di un chiarimento o di un parere, devono essere effettuate anche in forma anonima e possono essere comunicate attraverso il seguente canale posto in essere dalla Società.

Le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti da intraprendere da parte della Società saranno valutate con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento dell'OdV anche ascoltando, se ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione quando noto e/o il presunto responsabile della presunta violazione. La Società si impegna a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante/i, qualora noto/i e a tutelarla/i da eventuali intimidazioni o ritorsioni derivanti.

9.4 Valore del Codice Etico e di Condotta

L'osservanza dei principi e dei contenuti del presente Codice deve essere considerata parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i componenti dell'organizzazione aziendale ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti applicabili. La violazione dei principi e dei contenuti del presente documento costituiscono inadempimento delle obbligazioni primarie insite nel rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare e determinare le conseguenze di legge derivanti anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, oltre a potenzialmente comportare la richiesta di risarcimento civile dei danni eventualmente derivanti da parte della Società.

**MAGLIFICIO FERDINANDA
di Fiorin & Tomasin S.r.l.**

Vazzola, 01/10/2024